

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI POST-DOC
ai sensi dell'art. 22 bis della legge
30.12.2010, n.240**

Emanato con Decreto Rettorale n° 252 del 04/03/2026

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST DOC, AI SENSI DELL'ART.
22 BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi del Sannio, di norma attraverso i Dipartimenti e i Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca, di seguito indicati con il termine "Struttura", può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti individuali di lavoro a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc". Di tali incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati post-doc".

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3

Modalità di selezione

1. La stipula del contratto di incarico post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, ad opera di una Commissione giudicatrice.
2. La stipula del contratto di incarico post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su richiesta della Struttura a cui afferrà l'incaricato post-doc, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 4
Istituzione degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, con fondi di progetti di ricerca, innovazione e terza missione oppure con altri fondi a disposizione delle Strutture e/o del bilancio di Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare alle Strutture per il finanziamento degli incarichi di ricerca e degli incarichi post-doc a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010.
3. Il limite di spesa, di cui al precedente comma, non si applica nel caso in cui le risorse provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi oppure da accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati.
4. Gli Organi delle Strutture deliberano l'istituzione di incarichi post-doc nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate o disponibili presso la Struttura, tenuto conto dei vincoli di legge e nel rispetto dei limiti di spesa vigenti in materia.
5. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero degli incarichi post-doc per i quali viene deliberata l'istituzione;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le eventuali collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
 - d) il Responsabile scientifico;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - g) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, nei limiti previsti dalla legge;
 - i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la copertura economica dello stesso;
 - j) i criteri valutativi di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - k) il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.

Art. 5
Attivazione della procedura mediante bando di selezione

1. L'attivazione della procedura di selezione degli incarichi post-doc, istituiti secondo quanto previsto dall'art. 4, avviene con un bando emanato con Decreto del Responsabile della Struttura, che deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, comma 5, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - d) la lingua straniera in cui può eventualmente essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
 - e) l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio.
 - f) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - g) il termine per la presentazione delle domande;
 - h) data, ora e sede del colloquio ovvero, se non previste dal bando, modalità e termini di

- convocazione dei candidati;
 - i) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - j) il richiamo ai diritti e ai doveri del rapporto di lavoro.
 - k) situazioni di incompatibilità.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
 3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo online di Ateneo per un periodo di almeno 10 giorni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. La Commissione è nominata dal Responsabile della Struttura su proposta dell'Organo che ha deliberato l'istituzione dell'incarico post-doc, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. In alternativa, la Commissione può richiedere al Responsabile della Struttura il conferimento della nomina di Segretario verbalizzante ad un'unità di personale tecnico amministrativo inquadrata nell'area delle elevate professionalità (EP) ovvero nell'area dei funzionari in servizio presso il Settore che ha istruito la delibera di istituzione dell'incarico post-doc ed ha attivato la relativa procedura di selezione.
4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte della Commissione giudicatrice:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Ogni Componente della Commissione deve rendere dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
7. La Commissione può svolgere le proprie sedute per via telematica e le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato dalla Commissione giudicatrice equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico post-doc oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dell'università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto di possesso dei requisiti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Responsabile della Struttura, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione è integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere in via telematica ed eventualmente in una lingua diversa dall'italiano come indicato dal bando.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto del bando;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con l'oggetto del bando;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
5. Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente a ciascuno dei tre criteri di cui al comma 4 deve essere almeno pari a 20 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando.
6. La Commissione, in occasione della prima riunione, specifica le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 4 per la valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi ai criteri. Tali punteggi dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli.

7. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente alla formulazione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio ai titoli.
8. I punteggi attribuiti ai titoli relativi ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
9. La Commissione, una volta concluso il colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati sommando i punteggi ottenuti in relazione ai criteri di cui al comma 4 e individua il vincitore. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Responsabile della Struttura una proroga fino a 30 giorni. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Responsabile della Struttura provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Responsabile della Struttura, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
3. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo online di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. La pubblicazione all'Albo online di Ateneo ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
4. Al vincitore verrà inviata comunicazione per la sottoscrizione del contratto mediante apposizione della firma digitale. L'incarico deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico è considerata rinuncia all'incarico e comporta la decadenza dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita il destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) il trattamento economico complessivo;
 - e) le modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura il risultato dell'attività scientifica a

- mezzo di apposita relazione;
 - f) le cause di risoluzione del contratto;
 - g) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, alla normativa sul trattamento dei dati e i relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico post-doc e dal Responsabile della Struttura.
 4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. L'incaricato post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico.
2. La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
3. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche dell'Ateneo che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della Struttura, sentito il Responsabile Scientifico.
4. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'incaricato post-doc in esecuzione del presente contratto.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Responsabile della Struttura.
6. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività oggetto dell'incarico. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
7. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12

Proroga degli incarichi post-doc

1. La proroga della durata dell'incarico post-doc è deliberata dall'Organo deliberante della Struttura, prima che sia intervenuta la scadenza del contratto, su proposta del Responsabile Scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. L'eventuale proroga dell'incarico dovrà in ogni caso rispettare i vincoli di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal Responsabile della Struttura.

Art. 13

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista

dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a predisporre la relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione da parte del Responsabile Scientifico.
5. Nei confronti dell'incaricato post-doc che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile Scientifico, approvata dall'Organo deliberante della Struttura. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 15, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.
6. Il titolare dell'incarico post-doc può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Responsabile della Struttura. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non dato.

Art. 14

Incarichi post-doc per attività non incardinate presso le Strutture

1. È possibile attivare procedure per conferire incarichi post-doc di cui al presente Regolamento anche relativamente ad attività svolte nell'ambito di progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Ai fini del conferimento di incarichi post-doc di cui al precedente comma e della gestione delle relative procedure, si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel presente Regolamento e, pertanto, le competenze del Responsabile della Struttura e dell'Organo Deliberante sono attribuite al Rettore.

Art. 15

Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo

conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'Organo deliberante della Struttura con la delibera di cui all'art. 4, comma 5, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025, non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-bis, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, saranno direttamente applicate ad incarichi i cui bandi saranno emanati successivamente a tale decreto.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è corrisposto al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate, di pari importo.
5. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
6. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Banca Dati

1. Le informazioni relative al conferimento, proroga, revoca o rinuncia devono essere inserite nella Banca Dati di Ateneo, dalla Struttura che ha attivato la relativa procedura di selezione.

Art. 18

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo online di Ateneo.